CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE

N. 22/2020 del 03/06/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – MERCATI COMUNALI SCOPERTI DAL 4 GIUGNO 2020

Settore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente

Servizio UFFICIO SUAP

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)";

Richiamata l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del decreto Legge 25 marzo 2020, n.19"

Richiamate:

- l'Ordinanza sindacale n. 18/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto: "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 – Apertura mercati scoperti dal 6 maggio al 17 maggio 2020";

- l'Ordinanza sindacale n. 19/2020 del 11/05/2020 avente ad oggetto: "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 – modifica ed integrazione ordinanza n.16/2020 e ordinanza n.18/2020"

- l'Ordinanza sindacale n. 20/2020 del 18/05/2020 avente ad oggetto: "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 – apertura mercati comunali scoperti dal 19 maggio al 24 maggio"

Richiamata inoltre l'Ordinanza sindacale n. 21/2020 del 26/05/2020 avente ad oggetto: "Misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 – apertura mercati comunali scoperti dal 27 maggio" con la quale sono stati riaperti tutti i 14 mercati settimanali cittadini scoperti per tutte le attività commerciali e per tutte le tipologie di posteggi, alimentari e non alimentari, a partire dal giorno 27 maggio 2020**;**

Vista l'ordinanza di Regione Lombardia n.555 del 29.05.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, e dell'art.3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19"

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse al fine di contenere il rischio di contagio:

1) le seguenti misure a carico dei titolari di posteggio di tutti i mercati settimanali all'aperto su aree pubbliche, dei posteggi isolati e delle attività in forma itinerante:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- l'uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

- considerata l'impossibilità di ampliamento delle aree mercatali, la riduzione della superficie di posteggio occupata al fine di garantire la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro. I rappresentanti delle associazioni di categoria collaborano al rispetto delle distanze con i titolari dei posteggi, che saranno oggetto di verifica a campione da parte degli agenti Polizia Locale in servizio nelle aree di mercato;

2) di riattivare le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti;

3) di riattivare la vendita di beni usati sia per i singoli posteggi che per gli ambulanti all'interno delle aree di mercato oltre che al mercato dell'usato, con esclusione della vendita di abbigliamento e calzature;

dovrà essere assicurato:

- l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
- in ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

4. di notificare il presente provvedimento a tutti gli operatori di mercato delle aree cittadine tramite l'albo Pretorio;

5. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Prefettura di Milano;
- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Comando di Polizia Locale di Sesto San Giovanni;
- Comando Carabinieri Sesto san Giovanni;
- Commissariato della Polizia di Stato di Sesto San Giovanni;
- Asst di Milano;
- Asst distretto di Sesto San Giovanni.

AVVERTE CHE

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza **entra in vigore dalla giornata di mercoledì 04/06/2020 ed è valida sino al 14/06/2020.**

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti ,ovvero la sospensione dell'attività di mercato sino al ripristino delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, Sesto San Giovanni, li

Allegati:

IL SINDACO
Documento firmato digitalmente
(ROBERTO DI STEFANOROBERTO DI STEFANO)